



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 9 marzo 2020.

Oggetto: DPCM 8 marzo 2020 – Una prima lettura delle restrizioni. La gestione del rapporto di lavoro.

Riprendendo le nostre precedenti comunicazioni sul tema (NL 23-24 feb. 2020, 3.3.2020), vogliamo offrire alcuni spunti di riflessione sulle nuove restrizioni imposte dal DPCM 8 marzo 2020.

Il DPCM 8.3.2020, in vigore da domenica 8 marzo 2020, introduce, **fino al 3 aprile**, misure per contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus nella Regione Lombardia e in 14 province (Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia) e detta regole valide nel resto d'Italia. Di fatto viene disegnata una **zona arancione** con forti restrizioni sulla mobilità sia interne ai territori che da comune a comune e/o provincia a provincia.

Innanzitutto l'obiettivo del DPCM. Ridurre i contagi e la diffusione del virus Covid – 19 con buone pratiche ed evitando il più possibile momenti di aggregazione. E' necessario evitare quindi ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, a meno che non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità come reperire generi alimentari o spostamenti per motivi di salute e/o per fare visite mediche o altri casi circoscritti ad esigenze "impellenti". Purtroppo le disposizioni del DPCM 8.3.2020 evidenziano alcune potenziali contraddizioni e dovremo quindi attendere alcuni chiarimenti.

IL LAVORO: il lavoro non è vietato e, di per sé, a ns. avviso è motivo sufficiente per potersi spostare dentro e fuori dalle aree della Lombardia e delle 14 province. I datori di lavoro potranno, volendolo, dotare i lavoratori di apposite lettere di autorizzazione (si veda fac simile allegato) ma si ritiene che un semplice badge intestato al lavoratore o una copia della lettera di assunzione o l'ultima busta paga da tenere con sé, sia sufficiente per dimostrare che si va al lavoro.

Vengono nuovamente caldeggiati il lavoro agile (c.d. smart working), la fruizione di ferie e permessi e, noi aggiungiamo, ogni altra modalità di alleggerimento organizzativo che riduca il personale compresente in azienda / ufficio (sul tema rinviamo alla ns. precedente comunicazione del 3.3.2020 - <http://www.labourconsulting.com/lavoro/03-03-2020-newsletter-15-2020-focus-sullo-smart-working-nel-periodo-emergenziale-da-coronavirus/>).

Scarsa affluenza dei clienti, mancanza di lavoro o datori di lavoro posti in quarantena. Un tema molto importante è legato però ai problemi di scarsa affluenza che molte attività ed esercizi commerciali (bar, ristoranti, negozi, centro commerciali, ecc.) hanno segnalato già da qualche settimana o alle inevitabili riduzioni di volumi di lavoro di alcune attività manifatturiere e/o di servizi. Tali difficoltà, tenuto conto delle restrizioni aggiuntive del DPCM 8.3.2020, saranno da gestire non solo anticipando ferie e permessi ai propri dipendenti, ma attivando appositi ammortizzatori sociali. Stesso discorso vale per le aziende poste in quarantena. In questa sede ci limiteremo a citare i soli titoli di quelli disponibili, rinviando ad una ulteriore circolare di approfondimento, i

vari aspetti da considerare¹. Si segnala che in data 6.3.2020 l'Emilia Romagna ha già sottoscritto con le parti sociali il primo accordo per la CIG in deroga destinato alla gestione emergenziale da Coronavirus.

Il trasporto delle merci sembra possa essere considerato esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto dovrebbe quindi poter entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Le singole aziende potranno valutare misure precauzionali agli autisti (come evitare di scendere dal mezzo se non muniti di mascherine e/o altri dispositivi di protezione suggeribili).

ATTIVITÀ COMMERCIALI. Nella zona arancione è consentita l'apertura di bar o ristoranti dalle 6 alle 18, il gestore deve comunque garantire distanza di sicurezza degli avventori (un metro), occupare solo i posti a sedere, fare solo servizio al tavolo e rispettare e far rispettare le consuete norme di precauzione suggerite da giorni.

I negozi e le attività commerciali in genere restano aperti ma, anche in questo caso il gestore dovrà evitare assembramenti di persone (cioè gruppi di persone che per densità possano favorire il contagio) e garantire la distanza di almeno un metro fra le persone.

I centri commerciali medi e grandi e i relativi esercizi interni nonché i mercati "rionali" (i requisiti sono valutati dalle singole direzioni commerciali che dovranno chiudere). Nei giorni feriali valgono le solite regole sulle distanze.

Farmacie, parafarmacie e negozi alimentari restano aperti. Anche in questo caso con la responsabilità del gestore di garantire la distanza di un metro fra le persone.

In tutti i casi di violazione degli obblighi imposti agli esercizi pubblici è prevista la sospensione dell'attività (in questo caso l'attivazione di un ammortizzatore sociale specifico per il Covid sarà da approfondire).

In merito agli altri aspetti di vita quotidiana come l'istruzione, il tempo libero, lo sport non agonistico, l'accesso a locali di intrattenimento in genere, i concorsi, ecc. riteniamo di rinviare ai provvedimenti susseguiti che da ultimo con il DPCM del 8.3.2020 prevedono in tutta la zona arancione la sospensione delle attività sino al 3.4.2020.

I Professionisti e Collaboratori dello Studio scrivente sono a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario in relazione a quanto qui comunicato, nonché per la definizione, unitamente ai Clienti, della gestione degli adempimenti conseguenti.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

¹ Ci riferiamo, in base al tipo di azienda (artigiana, industriale, commerciale, ecc.) ed alla consistenza numerica del personale occupato, alla cassa integrazione ed alle causali specifiche individuate (aziende industriali o commerciali sup. a 50 dipendenti), all'integrazione salariale tramite il Fondo dell'EBER (aziende artigiane), al Fondo Integrazione Salariale - FIS Inps (Aziende diverse dalle precedenti con oltre 5 dipendenti e che contribuiscono al FIS Inps), il Fondo di Solidarietà Bilaterale per il comparto degli Studi Professionali (che sostituirà il FIS negli studi con almeno 3 dipendenti, peraltro ancora in fase di attivazione), Cassa Integrazione in Deroga per le aziende che non hanno altre coperture (es. aziende sino a 5 dipendenti e Studi professionali sino a 3 dipendenti o comunque non coperte dagli ammortizzatori precedentemente citati - quest'ultima ipotesi da verificare specificamente essendo il fondo in fase di attivazione).